



Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS). Modifica

Diritto in vigore	Avamprogetto posto in consultazione il 16 dicembre 2022
<p>Art. 20 Finanziamento</p> <p>¹ Gli investimenti al di fuori del settore dell'infrastruttura sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose.</p> <p>² Il Consiglio federale fissa negli obiettivi strategici il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.</p>	<p>Art. 20 Finanziamento</p> <p>¹ Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore dell'infrastruttura beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili finché il loro indebitamento netto gravato da interessi raggiunge il livello del xx xxxxx 2024 (stato dell'entrata in vigore della modifica).</p> <p>² Se l'indebitamento netto gravato da interessi delle FFS supera il livello del xx xxxxx 2024 (stato dell'entrata in vigore della modifica), l'Assemblea federale può stanziare, nel quadro del preventivo, mutui della Confederazione gravati da interessi e rimborsabili.</p> <p>³ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sui mutui che fissano in particolare gli oneri e le condizioni inerenti ai mutui.</p> <p>⁴ Se le FFS non possono rimborsare i mutui o devono risanare il loro bilancio, il Consiglio federale può proporre all'Assemblea federale, nel quadro del preventivo, la conversione di mutui in capitale proprio.</p> <p>⁵ D'intesa con l'AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.</p> <p>⁶ Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere, dall'AFF o d'intesa con l'AFF da terzi, anticipi rimborsabili per un importo massimo di 1 miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.</p>
	<p>Art. 26b (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...</p> <p>¹ Al fine di ridurre l'indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale pari all'ammontare delle perdite registrate negli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza, ma fino a un massimo di 1,25 miliardi di franchi (la cifra definitiva sarà resa nota in sede di messaggio).</p> <p>² Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all'apporto di capitale.</p> <p>³ Per quanto concerne l'apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.</p>



Legge sul traffico pesante (LTTP). Modifica

<i>Diritto in vigore</i>	<i>Avamprogetto posto in consultazione il 16 dicembre 2022</i>
<p>Art. 19 Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni</p> <p>¹ Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione.</p> <p>² La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi progetti ferroviari di cui all'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.</p> <p>³ I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati.</p> <p>⁴ La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore;b. l'onere stradale dei Cantoni;c. la popolazione cantonale;d. l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.	<p><i>Art. 19 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)</i></p> <p>² La Confederazione assegna la sua quota al Fondo secondo la legge del 21 giugno 2013 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.</p> <p>^{2bis} Se, nella pianificazione finanziaria del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, il Consiglio federale contempla una riserva adeguata, la Confederazione impiega i mezzi della sua quota non utilizzati per il Fondo al fine di compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.</p>